

Foglio informativo relativo al Certificato di Deposito 6 Mesi Tasso Fisso 50-50 Denaro Fresco Az. Commerciale Privati

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - S.C.

Sede e direzione: Via Cavour, 4 - 12051 - Alba (CN)

Tel. : 0173 659111 - Fax: 0173 659333

Sito web: <http://www.bancadalba.it> - Email: info@bancadalba.it - PEC: segreteria@pec.bancadalba.bcc.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cuneo n. 00236570040

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 205.50, Cod. ABI: 8530.8

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161532

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Che cos'è il Certificato di Deposito

Il Certificato di Deposito è una forma di deposito bancario vincolato, attraverso la quale il cliente consegna alla banca somme di denaro perché quest'ultima le custodisca per un periodo di tempo predeterminato.

E' un prodotto di risparmio emesso individualmente a richiesta del cliente e non negoziabile su mercati finanziari o altri sistemi di scambio di strumenti e prodotti finanziari; non appartiene pertanto alla categoria dei prodotti finanziari ed è, come tale, assoggettato alle norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni).

Il deposito, per tutta la sua durata, genera interessi, sulla base di un tasso fisso oppure indicizzato, che possono essere corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza unitamente al capitale, oppure con cadenza periodica (ad es. mensilmente, trimestralmente, ecc.).

Gli interessi saranno in ogni caso liquidati al netto delle ritenute fiscali di legge.

Il cliente può richiedere l'emissione del Certificato di Deposito in due modalità:

- 1) in forma cartacea con consegna materiale del Certificato; ovvero
- 2) mediante emissione di una Ricevuta non cedibile a terzi, sostitutiva del Certificato e contenente le medesime indicazioni che sarebbero state presenti sul Certificato. E' comunque facoltà del cliente chiedere, in qualsiasi momento, l'emissione del Certificato di Deposito in forma cartacea.

In caso di consegna materiale del Certificato, alla scadenza del vincolo o al maturare degli interessi da liquidarsi periodicamente, sarà cura del cliente presentarsi allo sportello che ha emesso il Certificato per ritirare le somme di sue spettanza.

Qualora invece sia emessa la Ricevuta sostitutiva non cedibile, alla scadenza del vincolo o al maturare degli interessi da liquidarsi periodicamente, la banca provvederà ad accreditare le somme sul conto corrente designato dal cliente.

Il Certificato di Deposito può essere solo nominativo.

In caso di emissione mediante consegna di Ricevuta sostitutiva non cedibile, il Certificato può essere ceduto a terzi, secondo la normativa applicabile ai certificati nominativi, solo previa stampa del Certificato di Deposito in forma cartacea.

Certificato nominativo

Il titolare dei diritti esercitabili con il Certificato di Deposito nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- il rischio di smarrimento, sottrazione o distruzione del Certificato di Deposito emesso in forma cartacea: in tal caso è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla Legge 30 luglio 1951, n. 948;
- il rischio di liquidità cioè il fatto che il cliente non può esigere la restituzione delle somme depositate prima della scadenza del vincolo, salvo che sia pattuita la facoltà di estinzione anticipata e restando in ogni caso esclusi rimborsi parziali;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Caratteristiche	
Tipologia	Nominativo
Durata	6 mesi

Modalità di emissione	Emissione di ricevuta sostitutiva del titolo cartaceo
-----------------------	---

Tasso di interesse	
Voce	
Tasso nominale annuo fisso*	2,750%
In caso di liquidazione periodica degli interessi, spread sul tasso di interesse (applicato solo per il primo periodo di liquidazione) In caso di certificati di deposito con periodicità di liquidazione degli interessi alla scadenza, spread sul tasso di interesse (applicato contestualmente alla liquidazione).	+ 0,000%

(*) Al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 26%

Spese e commissioni	
Voce	Importo
Commissione di gestione rapporto	6,00 €
Periodicità di liquidazione	Alla scadenza
Spese per comunicazioni periodiche*: - cartaceo - formato elettronico	0,00 € gratuite
Periodicità di invio	Annuale, al 31 dicembre, per i certificati di deposito aventi scadenza superiore a 12 mesi e comunque all'estinzione del rapporto.
Spese per altre comunicazioni	0,00 €
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	0,00 €
Spese per richiesta documentazione	Massimo 0,00 € per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
* La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.	

Altre spese e condizioni	
Voce	
Imposta di bollo sul rendiconto	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria.
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile.
Periodicità di liquidazione degli interessi	Alla scadenza del certificato
Penale per estinzione anticipata totale	3,250%
Punti percentuali in diminuzione del tasso di interesse nominale annuo in vigore alla data di estinzione anticipata del rapporto	

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal deposito solo se è pattuita la facoltà di estinzione anticipata e decorso l'eventuale periodo minimo di vincolo pattuito. In tal caso può essere prevista una penale di estinzione anticipata. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi parziali delle somme depositate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Subito dopo l'integrale prelievo delle somme depositate a seguito dell'intervenuta scadenza del Certificato o dell'esercizio del diritto di recesso dove pattuito.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - S.C. - Via Cavour, 4 - 12051 - Alba (CN), mail legale@bancadalba.it e PEC segreteria@pec.bancadalba.bcc.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperita presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Glossario	
Spese per ammortamento	Spese previste per pratica da istruire in caso di furto, smarrimento o distruzione del Titolo, in caso di consegna materiale del Certificato.
Deposito Vincolato	Deposito con il quale si possono ritirare i propri risparmi solo alla scadenza del periodo di vincolo
Tasso annuo nominale	Tasso di interesse annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) al lordo della ritenuta fiscale di remunerazione dell'investimento indicato sul Certificato.
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo	E' un consorzio obbligatorio riconosciuto dalla Banca d'Italia a cui aderiscono le banche di credito cooperativo. Il fondo garantisce una copertura massima dei depositi fino a 100.000 euro (nuovo importo aggiornato dal DL n.49 del 24/03/2011) per depositante e per istituto di credito.